

TI_GERICHTE 35.2001.47 vom 20. Juni 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-06-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2001.47

FR: TI_GERICHTE 35.2001.47 du 20 juin 2001

IT: TI_GERICHTE 35.2001.47 del 20 giugno 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 3

aprile 1995 nella causa O., U 194/94, - ha esplicitamente ribadito che il genere di trauma riportato dall'assicurato - si trattava di una contusione/distorsione del rachide lombare causata da una caduta, in presenza di lesioni degenerative al passaggio lombo- sacrale - cessa di produrre i propri effetti trascorsi alcuni mesi dal giorno dell'infortunio; cfr., pure, E. Morscher, Schäden des Stütz- und Bewegungsapparates nach Unfällen: Wirbelsäule, in Versicherungsmedizin, hrsg. E. Baur, H. Nigst, Berna 1972; 3. Auflage 1985). Per quanto attiene poi all'argomentazione dell'insorgente relativa al fatto che prima dell'infortunio non accusasse né disturbi, né dolori particolari alla schiena (cfr. consid. 2.5.), va segnalato che la regola "post hoc, ergo propter hoc" (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica. La giurisprudenza del TFA ha stabilito infatti, al riguardo, che per il solo fatto d'essere insorto dopo l'infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza (DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb con riferimenti; STFA 3.4.1997 in re V. inedita; Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friburgo 1998, p. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41). In simili condizioni, visto che traumi alle parti molli sono suscettibili, tutt'al più, di provocare un peggioramento temporaneo dello stato anteriore del rachide della durata di alcuni mesi dal giorno dell'infortunio, il TCA ritiene che l'_____ abbia correttamente negato il proprio obbligo contributivo posteriormente al 2 maggio 2001. In effetti, è stato dimostrato, con un sufficiente grado di verosimiglianza (cfr. consid. 2.4.1. in fine), che dopo tale data, l'infortunio del 14 settembre 2000 non ha più giocato alcun ruolo causale in relazione ai disturbi lamentati dall'assicurato alla colonna vertebrale lombare, la quale ha raggiunto lo status quo sine (cfr. consid. 2.4.1.). 2.8. Alla luce di quanto sopra esposto, questa Corte deve confermare l'impugnata decisione emanata dall'_____.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.